



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV civile

Procedure concorsuali e crisi d'impresa

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - dott. Giorgio Jachia | Presidente |
| - dott. Fabio Miccio | Giudice |
| - dott. Lucia De Bernardin | Giudice rel. |

ha emesso il seguente

DECRETO

visto il provvedimento di chiusura della procedura e la segnalazione del liquidatore in cui viene esposto il parere favorevole in ordine all'esdebitazione del debitore ALESSIO ALTIERI (C.F. LTRLSS74P26H501D);

rilevato che il suddetto parere è stato comunicato a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di esdebitazione, atteso che:

- 1) la procedura di liquidazione controllata è stata chiusa;
- 2) ricorrono le condizioni di cui all'art. 280 CCII, poiché il debitore: a) non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, ne ha procedimenti penali in corso per tali reati (v. i certificati aggiornati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del debitore, allegati all'istanza di esdebitazione); b) non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; c) non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; d) non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; e) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

3) il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344 CCII e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che non osta alle considerazioni innanzi espresse quanto dedotto dal creditore Yoda spv nelle Osservazioni al parere favorevole all'esdebitazione e al progetto di riparto finale ex artt. 282 co. 1 e 275 co. 5 CCII inviate al liquidatore e, segnatamente:

- a) dedotta insussistenza del requisito oggettivo posto che -col ricavato della liquidazione, euro 131.551,92- oltre alle spese in prededuzione è stato pagato un unico creditore privilegiato: sul punto deve infatti rilevarsi che: i. l'importo ricavato ha consentito la soddisfazione di oltre la metà del creditore privilegiato Amco, ammesso al passivo per euro 203.148,31; ii. quanto ricavato dalla liquidazione ammonta a circa un terzo del passivo complessivo (ammontante a complessivi euro 377.515,34), percentuale che non può considerarsi irrisoria;
- b) non rilevano nella presente sede -liquidazione controllata di Alessio Altieri quale consumatore- le vicende che hanno interessato la società Jack di Alessio Altieri & C. SAS di cui esso Alessio Altieri era accomandatario;
- c) in difetto di ulteriori specifici fatti nel senso della consapevole contrazione di debiti col proposito di non adempierli, la circostanza che nel 2012 Alessio Altieri potesse avere consapevolezza della propria insolvenza non appare di per sé sufficiente ad affermare la sussistenza di un doloso aggravamento del dissesto, tenuto conto del fatto che il debito nei confronti del dante causa di Yoda è stato contratto nel 2009, epoca in cui non vi sono evidenze dell'esistenza di insolvenza in capo al predetto Alessio Altieri;

precisato che l'esdebitazione dichiarata con il presente decreto non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie;

dato atto che, ai sensi dell'art. 278 CCII:

- 1) nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado;
- 2) sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso;
- 3) restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

visto l'art. 282 CCII,

dichiara

l'esdebitazione di ALESSIO ALTIERI (C.F. LTRLSS74P26H501D), con gli effetti e nei limiti di cui in motivazione;

dispone

che il liquidatore comunichi il presente decreto ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 124 CCII nel termine di trenta giorni;

dispone

trattandosi di esdebitazione del consumatore o del professionista, che il presente decreto sia pubblicato nell'area *web* del tribunale.

Così deciso nella camera di consiglio del 03/09/2026

Il Presidente

Giorgio Jachia